



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4492 DEL 19/09/2023**

**DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo**

U.O. 8.4 - Concessioni e gestione patrimonio cave

**OGGETTO: CAVA N. 75 "CIRESUOLA A" - BACINO DI MISEGLIA  
PROROGA DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 5 DELLA L.R.T.  
35/2015 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 21 E 22 DEL REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DEGLI AGRİ MARMIFERI DEL COMUNE DI CARRARA**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 32464/2023 del 28/04/2023 con il quale è stato conferito al Dr. Geol. Bruschi Giuseppe l'incarico di direzione del Settore 8 Ambiente e Marmo a decorrere dal giorno 28/04/2023 fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

- VISTI:
- la Legge Regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i. *"Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014"*;
- il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02.07.2020 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2022, di seguito nominato Regolamento per la concessione;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 02.07.2020 con cui è stata approvata la ricognizione degli agri marmiferi comunali quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021 è stata approvata la *"Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020)"* successivamente modificata con D.C.C. n. 3 del 31.01.2022, di seguito nominata Disciplina;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 38 della Legge Regione Toscana n. 35/2015 e s.m.i.:

*"3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016.*

*4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016.*

5. Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.

7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico-finanziario.

8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.

9. La domanda di cui ai commi 4, 5 e 6 è presentata, ai sensi dell'articolo 17, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la concessione vigente:

"1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 9/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.

2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, decadono allo scadere di 7 anni dal 31 ottobre 2016 come previsto dall'articolo 38, comma 3, della Legge Regionale 35/2015, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.

3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, nonché le autorizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei soggetti che sono comunque in possesso di titoli di disponibilità di terreni di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento.

4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione e, comunque, da tutti i soggetti che detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente Legge Regionale in materia di cave o sia soggetta a decadenza a sensi dei precedenti commi 2 e 3, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data indicata nella Legge.

5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi 25 anni, sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture. Per filiera si intende l'insieme articolato (rete o sistema) che comprende le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto lavorato; nello specifico la filiera locale rappresenta l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di lavorazione e commercializzazione del prodotto escavato e che abbiano sede nel distretto come meglio precisato all'art. 23.

6) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:

a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.

b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.

c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.

d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.

7) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;

b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

8) Le convenzioni devono contenere un piano economico-finanziario nonché le modalità per procedere alla verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.

9) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 anni (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

10) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:

a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.

b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.

c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.

d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.

11) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;

b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

12) Le convenzioni devono contenere un piano economico-finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.

13) Come disposto dal comma 6bis dell'art. 38 della L.R. 35/15 e s.m.i., al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 6 e 10 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell'articolo 2 della L.R. 35/15 e s.m.i., lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.

14) Ai fini della stipula della convenzione il Comune, procede alla valutazione del piano economico-finanziario previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3 della L.R. 35/15 e s.m.i."

**PREMESSO** infine che ai sensi dell'art. 7 della Disciplina di attuazione dell'art. 21 del Regolamento per la concessione i concessionari hanno l'obbligo di presentare al Comune, la documentazione necessaria per la stipula della convenzione, comprendente la documentazione sulla base della quale verrà concesso l'incremento temporale della concessione, nello specifico:

A) Bozza di convenzione su apposito modello predisposto dall'Amministrazione;

B) Atto di impegno ad avvalersi della filiera corta per almeno il 50% come previsto dall'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento;

C) Eventuale progetto finalizzato all'ottenimento dell'incremento temporale previsto dall'art. 21 commi 7 e 11;

D) Piano economico-finanziario degli investimenti per il periodo di estensione della concessione;

E) Quanto eventualmente ulteriormente previsto dall'art. 21 commi 8 e 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi;

**VISTA** la Sentenza del TAR Toscana n. 995/2022 con cui viene chiarito che l'art. 38, comma 5, della L.R.T. 35/2015 e s.m.i. "prevede due possibili incrementi di durata delle autorizzazioni e concessioni in essere, ognuno dei quali fondato

su un'autonoma causa giustificativa. È previsto un incremento di 2 anni "per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009" e un incremento "sino ad un massimo di complessivi venticinque anni" in esito alla presentazione di progetti da realizzare nell'interesse generale...[omissis].. Da ciò deriva che, invero, la norma di legge debba essere letta nel senso che l'incremento massimo venticinquennale per la seconda annualità è interamente volto a remunerare i progetti di rilevanza pubblica generale, senza che debba essere ridimensionato a causa del fatto che l'impresa abbia anche beneficiato, ad altro titolo, di un incremento biennale di durata";

CONSIDERATO che nella stessa Sentenza il TAR ha chiarito che il termine per la presentazione delle domande di proroga della concessione è il 30 aprile 2023, restando valide le procedure attivate nei termini del regolamento gravato (leggasi scadenze del 30 giugno 2021 di cui all'art. 22, comma 4, del regolamento per la concessione e del 20 aprile 2022 di cui all'art. 7, comma 2, della Disciplina), ove gli istanti non ritengano di avere da integrare o rimodulare le loro domande;

RICHIAMATO l'art. 22 del Regolamento per la concessione vigente ed in particolare i seguenti commi:

"9) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo. 10) Nei casi di cui al presente articolo, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere. In caso di disaccordo tra i contitolari si applicano i principi civilistici in materia di comunione dei beni. 11) La cava potrà essere altresì coltivata da un socio della società intestataria della concessione, purchè in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave con il consenso degli altri soci e/o contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere. In caso di disaccordo tra i contitolari si applicano i principi civilistici in materia di comunione in dei beni. 12) Il contitolare o il socio che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. 13) Per tutto il periodo transitorio, fino all'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, il canone di concessione per ogni singola cava è determinato applicando l'aliquota stabilita dal competente organo comunale, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale estratto da ciascuna cava, quest'ultimo determinato con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Regolamento comunale per la riscossione che si intendono richiamate ad ogni effetto.";

CONSIDERATO che:

- la cava n. n. 75 "Ciresuola A" sita nel Bacino di Miseglia definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento per la Concessione come da planimetria allegata alla convenzione di seguito richiamata;
- gli agri marniferi ricompresi all'interno della cava sono distinti al Catasto terreni del Comune di Carrara al foglio 28 mappali 67 e 133 come da scheda riassuntiva allegata alla convenzione di seguito richiamata;
- sugli agri marniferi costituenti per intero la cava insistono i diritti di cui all'art. 21 commi 2 e 3 del Regolamento per la concessione come di seguito indicati:

| foglio | mappale | mq.   | intestatario          | quote |
|--------|---------|-------|-----------------------|-------|
| 28     | 67      | 7395  | Monte Maggiore s.r.l. | 100%  |
| 28     | 133     | 10757 | Monte Maggiore s.r.l. | 100%  |

|                                     |       |  |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|
| Superficie totale agri<br>marmiferi | 18152 |  |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|

- l'area risulta compresa nel P.A.B.E. Scheda 15 vigente adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

- ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento per la Concessione l'area appartenente ad una cava così come definita dall'art. 2 dello stesso Regolamento può essere modificata con la procedura prevista dall'art. 6 comma 1;

- ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e dell'art. 21 e ss. del Regolamento per la Concessione, in data 25.06.2021 protocollo n. 44327 Monte Maggiore s.r.l. ha presentato apposita domanda di proroga per il rilascio di concessione senza procedura di gara al fine di ottenere gli incrementi temporali previsti dalle disposizioni sopra richiamate nei tempi prescritti;

- la domanda è stata successivamente corredata della seguente documentazione necessaria per la stipula della convenzione di seguito richiamata: A) Bozza di convenzione su apposito modello predisposto dall'Amministrazione; B) Atto di impegno ad avvalersi della filiera corta per almeno il 50%; C) progetto finalizzato all'ottenimento dell'incremento temporale previsto dall'art. 21 commi 7 e 11; D) Piano economico-finanziario degli investimenti per il periodo di estensione della concessione;

VISTA la proposta del concessionario costituita da:

- l'atto di impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale firmato dalla sig.ra Marina Ceccarelli in qualità di legale rappresentante della ditta "Monte Maggiore s.r.l." trasmesso via pec e registrato al ns prot. 36437 del 16.05.2022 integrato in data 07.09.2023 con prot. 70589;

- la bozza di convenzione firmata per accettazione dalla sig.ra Marina Ceccarelli in qualità di legale rappresentante della ditta "Monte Maggiore s.r.l." trasmessa via pec e registrato al ns prot. 36437 del 16.05.2022;

- il progetto di interesse generale per il territorio denominato "Intervento di consolidamento e mitigazione idraulica e geomorfologica viabilità in località Miseglia" finalizzato all'ottenimento dell'incremento temporale firmato dalla sig.ra Marina Ceccarelli in qualità di legale rappresentante della ditta "Monte Maggiore s.r.l." trasmesso via pec e registrato al ns prot. 36437 del 16.05.2022 e prot. 36932 del 17.05.2022;

- il piano economico-finanziario (P.E.F.) firmato sig.ra Marina Ceccarelli in qualità di legale rappresentante della ditta "Monte Maggiore s.r.l." trasmesso via pec e registrato al ns prot. 36437 del 16.05.2022 ed integrato con prot. 46489 del 15.06.2022, con prot. 51488 del 04.07.2022 e con prot. 13856 del 20.02.2023;

CONSIDERATO che:

- per effetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale il concessionario è ammesso a beneficiare di un incremento temporale di anni 13 ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Regolamento per la Concessione;

- il progetto di interesse generale per il territorio denominato "*Intervento di consolidamento e mitigazione idraulica e geomorfologica viabilità in località Miseglia*", partecipato con la cava 103, è stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione ai sensi della Disciplina e consiste nella mitigazione del rischio della zona di Miseglia con particolare riferimento alle opere idrauliche e di stabilizzazione connesse alla viabilità a monte dell'abitato di Miseglia e zone limitrofe, galleria compresa. L'intervento comporterà il ripristino del manto stradale, delle barriere stradali, del sistema di cunette, consolidamento con berline. Il progetto ammonta ad € 649.121,78 iva esclusa. La cava partecipa per € 331.231,01 iva di legge esclusa;

- con Determinazione del Dirigente del Settore 8 Ambiente e Marmo n. 2638 del 06.06.2023 è stato approvato il punteggio assegnato al progetto pari a n. 59,0 punti corrispondente all'incremento temporale di anni 12 ai sensi dell'art. 5 della suddetta Disciplina;

- l'incremento temporale per il progetto di interesse generale per il territorio si somma all'incremento temporale previsto per l'utilizzo della filiera locale;
- ai sensi dell'art. 38, comma 7 bis, della L.R.T. 35/2015 e s.m.i. il nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 40 della medesima legge regionale ha espresso parere FAVOREVOLE sul piano economico-finanziario presentato;
- il piano economico-finanziario è stato sottoposto alla valutazione con esito positivo da parte del Comune rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore 8 Ambiente e Marmo n. 2805 del 14.06.2023;

CONSIDERATO pertanto che l'incremento temporale totale attribuibile è pari a 18 anni a far data dal 31 ottobre 2023;

VISTA la convenzione accessoria alla stipula della proroga della concessione ai sensi dell'art. 38 comma 5 della L.R.T. 35/2015 e s.m.i. e degli artt. 21 e 22 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara per la cava n. 75 "Ciresuola A" stipulata in data 07.09.2023, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 38, comma 5, della L.R.T. 35/2015 e s.m.i. e dell'art. 21, commi 5 e 9, del Regolamento per la concessione, la stipula della suddetta convenzione è condizione per il rilascio della proroga della concessione e che pertanto esistono i presupposti per il rilascio della proroga della concessione;

RITENUTO pertanto di incrementare il termine di scadenza della concessione degli agri marmiferi costituenti la cava n. 75 "Ciresuola A" di anni diciotto (18) dal 31.10.2023 con scadenza fissata la 31.10.2041;

CONSIDERATO che tutte le spese relative e conseguenti all'atto di proroga della concessione sono a carico del concessionario;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio del presente incremento temporale non prevede impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI: Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; il DLgs n. 267/2000; il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02.07.2020 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2022; la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 02.07.2020 con cui è stata approvata la ricognizione degli agri marmiferi comunali quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara, la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021 è stata approvata la "Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020)" successivamente modificata con D.C.C. n. 3 del 31.01.2022,

**DETERMINA**

- di dare atto che in data 7 settembre 2023 è stata stipulata per la cava n. 75 "Ciresuola A" la convenzione accessoria alla proroga della concessione ai sensi dell'art. 38 comma 5 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e degli artt. 21 e 22 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di disporre, ai sensi dell'art. 38, comma 5, della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e degli artt. 21 e 22 del Regolamento comunale per la concessione, la proroga della concessione di anni diciotto (18) dal 31 ottobre 2023 dei seguenti titoli concessori riferiti alla cava n. 75 "Ciresuola A":

| foglio                           | mappale | mq.   | intestatario          | quote |
|----------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------|
| 28                               | 67      | 7395  | Monte Maggiore s.r.l. | 100%  |
| 28                               | 133     | 10757 | Monte Maggiore s.r.l. | 100%  |
| Superficie totale agri marmiferi |         | 18152 |                       |       |

- di dare atto quindi che la scadenza della concessione viene quindi fissata il 31.10.2041;

- di dare atto che il concessionario potrà chiedere ai sensi dell'art. 38 comma 5 L.R. 35/2015 l'incremento biennale del termine di scadenza della concessione nel caso in cui ottenga la registrazione EMAS Reg. (CE) 1221/2009 prima del 31 ottobre 2023; in tal caso, con apposita modifica della presente convenzione, il Comune prorogherà la concessione al 31 ottobre 2025, salvo il mantenimento della registrazione EMAS, stabilendo che da quella data comincerà a decorrere l'ulteriore incremento pluriennale di cui alla presente proroga;

- di dare atto che:

- il concessionario è obbligato a dare attuazione alla proposta presentata ed ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, pena decadenza dei diritti concessori sugli agri marmiferi costituenti la cava in oggetto;
- ai sensi dell'art. 38, comma 8, della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. *il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione;*
- il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi esplicitati nella convenzione ed a quelli generali contenuti nel Regolamento per la concessione DCC 47/2020 e s.m.i. e della Disciplina DCC 39/2021 e s.m.i. e nella L.R.T. 35/2015 e s.m.i.;
- nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione si applica la procedura di decadenza secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 38, comma 8, della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e dall'art. 17 del Regolamento per la Concessione DCC 47/2020 e s.m.i.;

- di dare atto che la convenzione potrà essere modificata in conseguenza di sopravvenienze normative regionali e regolamentari che ciò prevedano;

- di dare atto che tutte le spese relative e conseguenti all'atto di proroga della concessione sono a carico del concessionario;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento per la concessione, l'area appartenente ad una cava così come definita dall'art. 2 dello stesso Regolamento può essere modificata con la procedura prevista dall'art. 6, comma 1;

- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.ssa Laura Oberti;

- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;



- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- **di dare atto** che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i..

**Il Dirigente**  
**BRUSCHI GIUSEPPE**

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."